

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 396)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(BADINI CONFALONIERI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1972

Maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna

ONOREVOLI SENATORI. — La Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna fu eretta in ente morale con decreto luogotenenziale del 15 febbraio 1917.

Scopo primario dell'Istituzione è quello di provvedere al ricovero ed al mantenimento gratuito degli artisti drammatici italiani che abbiano raggiunto o superato l'età di sessanta anni e si trovino privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Sino al 1957 l'Istituzione traeva i mezzi finanziari occorrenti al perseguimento dei propri fini da saltuari contributi dello Stato, oltre che da volontarie elargizioni private, prime fra tutte quelle degli autori italiani, impegnatisi sin dalla data di fondazione dell'ente, a corrispondere una quota pari all'1 per cento dei diritti d'autore da essi maturati.

Con legge 5 marzo 1957, n. 106 fu previsto, in favore della Casa di riposo, un contributo annuo da parte dello Stato di lire 15 milioni, da valere sul fondo pari al 6,17 per cento del provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327.

Negli anni successivi, le esigenze della Casa di riposo sono andate progressivamente aumentando: il numero degli attori ospitati — che in passato superava di poco le trenta unità — è oggi praticamente raddoppiato, comportando un cospicuo aumento del fabbisogno dell'Istituzione per le spese di assistenza. Notevolmente accresciute sono, altresì, le spese generali e di esercizio, conseguenti all'aumentato costo dei beni di con-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sumo e dei servizi, nonchè ai maggiori oneri occorrenti per il personale.

Le circostanze esposte hanno reso estremamente precaria la situazione finanziaria dell'ente, sì da farne temere addirittura la interruzione dell'attività.

Al fine di scongiurare siffatta deprecabile eventualità e consentire alla Casa di riposo la prosecuzione di un'opera altamente meritoria, sotto il profilo sociale, appare in-

dispensabile ed urgente provvedere alla maggiorazione del contributo statale previsto dalla richiamata legge 5 marzo 1957, n. 106.

A ciò provvede l'unito disegno di legge che eleva l'entità del predetto contributo da lire 15 milioni a lire 30 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, è elevato a lire 30 milioni.

Art. 2.

Al Ministero del turismo e dello spettacolo spetta la vigilanza sulla gestione della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo 1 verrà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, al quale sarà trasferita la somma di lire 15 milioni attualmente erogata a carico del capitolo n. 1021 dello stesso stato di previsione.

All'onere derivante dall'aumento del contributo stesso si farà fronte, per gli anni finanziari 1972-73, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.